



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **132**

in data **26/06/2025**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventicinque** addì **26 - ventisei** - del mese **giugno** alle ore **08:30** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

**INDIRIZZI IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLE
DISPOSIZIONI INTERNE IN MATERIA DI ACCESSO
DOCUMENTALE, ACCESSO CIVICO, ACCESSO CIVICO
GENERALIZZATO E ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI**

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

MASSARI Marco	Sindaco	SI
DE FRANCO Lanfranco	Vice Sindaco	NO
BONDAVALLI Stefania	Assessore	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
MAHMOUD Marwa	Assessore	SI
MIETTO Marco	Assessore	SI
NEULICHEDL Roberto	Assessore	SI
PASINI Carlo	Assessore	SI
PRANDI Davide	Assessore	SI
RABITTI Annalisa	Assessore	SI

Presiede: **MASSARI Marco**

Assiste il Vice Segretario Generale: **BEVILACQUA Alberto**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

1. la L. 7/8/1990 n. 241 e s.m.e i. avente ad oggetto “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” al Capo V. artt. 22 e segg. Disciplina il diritto d’accesso ai documenti amministrativi;
2. il D. Lgs. 18/8/2000 avente ad oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.” all’art. 43 “Diritti dei consiglieri” al comma 2 disciplina il diritto di accesso dei Consiglieri comunali come segue:
“I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.”
3. il D. Lgs. 14/3/2013 n. 33 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.” e s.m.e i. all’art. 5 “Diritto di accesso a dati e documenti”
 - a. al co. 1 disciplina il c.d.. “Accesso civico” come segue:
“L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.”
 - b. al co. 2 disciplina il c.d. “Accesso civico generalizzato”, introdotto dal D. Lgs. 97/2016, come segue:
“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.”
 - c. al co. 3 disciplina le modalità dell’esercizio di tale diritto come segue:
“L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
 - a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;*
 - b) all’Ufficio relazioni con il pubblico;*
 - c) ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;*
 - d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.*

Rilevato che:

1. con deliberazione Consiglio comunale n. 115 del 3/5/1996 è stato approvato il Regolamento comunale per l’esercizio del Diritto d’accesso agli atti amministrativi che all’art. 28 disciplina anche il diritto d’accesso dei Consiglieri comunali;
2. detto regolamento all’art. 13 co. 6 prevedeva l’istituzione di un protocollo scadenziario di tutte le richieste di accesso pervenute a cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e che

all'art. 22 che presso l'URP fosse istituito l'archivio automatizzato delle schede di accesso contenente i dati delle richieste di accesso comprese le comunicazioni relative all'esito che le stesse hanno avuto;

Rilevato altresì che:

- con delibera n. 1309 del 28/12/2016 l'Autorità Nazionale Anticorruzione d'intesa con il Garante per la Protezione dei Dati personali adottava le "Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione della esclusione e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013" (c.d. Accesso civico generalizzato);
- con dette Linee Guida si definivano altresì le distinzioni tra Accesso generalizzato e Accesso civico e le distinzioni tra Accesso generalizzato e Accesso ex L. 241/1990;
- con Circolare n. 2/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione venivano date disposizioni per "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato c.d. FOIA);
- con Circolare n. 1/2019 della Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Pubblica amministrazione venivano date disposizioni per "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato c.d. FOIA) contenente anche le "Indicazioni operative per l'implementazione degli accessi FOIA;

Considerato che:

- sia le Linee guida di cui alla delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016 al Paragrafo 9 che la Circolare n. 2/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione al Paragrafo 9 e la Circolare n. 1/2019 della Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Pubblica amministrazione prevedono che sia istituito un Registro delle richieste di accesso (per tutte le tipologie di richieste di accesso);

Ritenuto quindi che occorre adottare strumenti organizzativi per coordinare la gestione delle richieste di accesso di tutte le tipologie:

- accesso civico ex art. 5 co. 1 del D.Lgs. 33/2013
- accesso civico generalizzato ex art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013
- accesso documentale ex L. 241/1990
- accesso dei Consiglieri comunali ex comma 2, art. 43 D.Lgs. 267/2000
- pertanto di dare mandato al Segretario generale di predisporre un adeguamento del vigente Regolamento per l'esercizio del diritto d'accesso agli atti amministrativi che disciplini tutte le tipologie sopra elencate
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Sistemi informativi e Transizione digitale in collaborazione con il Segretario generale di predisporre un software di gestione delle richieste di accesso che riguardi tutte le tipologie sopra descritte che svolgerà le funzioni di Registro delle richieste di accesso e che tenga conto di quanto previsto dalle "Indicazioni operative per l'implementazione degli accessi FOIA allegate alla Circolare n. 1/2019 della Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Pubblica amministrazione;
- di dare mandato al Segretario generale, nelle more dell'implementazione di quanto previsto nei due punti precedenti, di emanare una direttiva operativa agli uffici ed ai servizi dell'Ente per il coordinamento delle disposizioni interne in materia di accesso documentale, accesso civico, accesso civico generalizzato ed accesso dei Consiglieri comunali;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000

Visto l'art. 109 del D.Lgs. 267/2000

Visti i seguenti pareri favorevoli formulati sulla presente proposta di provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000:

- di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato;

A voti unanimi palesemente espressi.

D E L I B E R A

- le premesse alla presente atto costituiscono parte integrante alla presente deliberazione
- di dare mandato al Segretario generale di predisporre un adeguamento del vigente Regolamento per l'esercizio del diritto d'accesso agli atti amministrativi che disciplini tutte le tipologie di richieste di accesso riportate in premessa;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Sistemi informativi e Transizione digitale in collaborazione con il Segretario generale di predisporre un software di gestione delle richieste di accesso che riguardi tutte le tipologie sopra descritte che svolgerà le funzioni di Registro delle richieste di accesso e che tenga conto di quanto previsto dalle "Indicazioni operative per l'implementazione degli accessi FOIA allegate alla Circolare n. 1/2019 della Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Pubblica amministrazione
- di dare mandato al Segretario generale, nelle more dell'implementazione di quanto previsto nei due punti precedenti, di emanare una direttiva operativa, avente come scopo l'organizzazione delle procedure di raccolta e gestione delle richieste, nel rispetto delle prerogative dell'organo di competenza;

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrono particolari motivi d'urgenza

Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

MASSARI Marco

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

BEVILACQUA Alberto